

Allegato B3

**SCHEMA DI
CONTRATTO QUADRO DI GARANZIA DI PORTAFOGLIO**

Tra

....., con sede in, Via....., registro imprese tenuto dalla CCIAA di ...al numero....., in persona del, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito, “**la Banca**”);

e

BANCA IMPRESA LAZIO S.p.A., una società per azioni con sede in Via Bertoloni 44, Roma, capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale 08379451001 e all'Albo di cui all'articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 5618, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a.....il.....(di seguito, “**BIL**” o “**Garante**”);

(di seguito anche indicate congiuntamente “**Parti**”)

Premesso che:

- i termini che iniziano per lettera maiuscola utilizzati nel presente contratto quadro di garanzia (di seguito, “**Contratto Quadro di Garanzia**”) e non altrimenti definiti, avranno lo stesso significato attribuito loro contratto stipulato tra la Banca e Sviluppo Lazio S.p.A. contestualmente alla firma del presente Contratto Quadro di Garanzia (di seguito la “**Scheda Prodotto**”);
- il Contratto Quadro di Garanzia viene stipulato nell’ambito degli accordi intercorsi tra le Parti così come precisati nella Scheda Prodotto, cui il Contratto Quadro di Garanzia è collegato;
- in considerazione di quanto previsto nella Scheda Prodotto, la Banca potrà concedere - a partire dalla stipula del presente Contratto Quadro di Garanzia e fino al [...] - un certo numero di finanziamenti (di seguito, “**Finanziamenti**” e, singolarmente, “**Finanziamento**”) a favore di più PMI (di seguito, “**Debitori Principali**” e, singolarmente, “**Debitore Principale**”), rispetto alle quali BIL abbia deliberato di assumere il rischio di inadempimento limitatamente alla Quota Ordinaria Garantita (così come definita nella Scheda Prodotto), secondo quanto convenuto in prosieguo, costituendo un portafoglio di Finanziamenti assistiti dalla garanzia di BIL (di seguito,

“Portafoglio”) per un ammontare nominale pari alla somma di tutte le Quote Ordinarie Garantite dei Finanziamenti del Portafoglio;

- BIL, con le disponibilità derivanti dal Fondo Rotativo per le PMI assegnate all’attività di garanzia, intende rendersi fideiussore irrevocabile della Banca a garanzia del rimborso dell’80% del credito in linea capitale vantato dalla Banca verso ciascun Debitore Principale limitatamente alla Quota Ordinaria Garantita di ciascun Finanziamento, al ricorrere delle condizioni di cui al successivo art. 2;
- la responsabilità patrimoniale complessiva di BIL derivante dalla garanzia prestata a favore della Banca per tutti i Finanziamenti facenti parte del Portafoglio, sarà in ogni caso limitata al 10% del nominale del Portafoglio medesimo, il tutto come meglio dettagliato in prosieguo;
- con il Contratto Quadro di Garanzia, BIL e la Banca intendono regolare le obbligazioni di garanzia di BIL nei confronti della Banca sia in relazione a ciascun contratto tra la Banca e il relativo Debitore Principale (di seguito, “**Contratto di Finanziamento**”), sia in relazione a tutti i Finanziamenti facenti parte del Portafoglio globalmente considerati.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1.

Garanzia irrevocabile

- 1.1 BIL dichiara di costituirsi irrevocabilmente fideiussore a favore della Banca e nell’interesse di ciascuno dei Debitori Principali - con le limitazioni previste nel presente Contratto Quadro di Garanzia - per l’80% del credito in linea capitale vantato dalla Banca verso ciascun Debitore Principale Inadempiente (come di seguito definito) in relazione alla Quota Ordinaria Garantita di ciascun Finanziamento concesso dalla Banca in accordo con la Scheda Prodotto.
- 1.2 Anche in virtù di quanto previsto nella Scheda Prodotto, le Parti si danno atto che, in ogni caso, la responsabilità patrimoniale complessiva di BIL derivante dal presente Contratto Quadro di Garanzia - nonché da ciascuna Singola Fideiussione, così come definita nel seguito - non potrà in nessun caso eccedere il 10% del valore nominale del Portafoglio ed in particolare:
 - (A) durante la fase di costituzione del Portafoglio (di seguito, “**Ramp Up**”), che decorre dalla stipula e termina il [*], la responsabilità patrimoniale complessiva di BIL sarà limitata ad un importo massimo pari al 10% del valore nominale del Portafoglio tempo per tempo esistente, eventualmente ridotto di tutti gli importi già escussi da parte della Banca;

- (B) al termine del periodo di Ramp Up, la responsabilità patrimoniale complessiva di BIL sarà limitata ad un importo massimo pari al 10% del valore nominale del Portafoglio, così come rilevato alla chiusura del Ramp Up, eventualmente ridotto di tutti gli importi già escussi dalla Banca.
- 1.3 Durante la fase di Ramp Up, in relazione ad ogni Finanziamento ammesso al beneficio della garanzia e preventivamente all'erogazione del Finanziamento medesimo, BIL si impegna a rilasciare alla Banca un attestato di garanzia fideiussoria (di seguito, "**Singola Fideiussione**") in favore del Debitore Principale, il cui testo è contenuto nell'Allegato A del presente Contratto Quadro di Garanzia di portafoglio. L'impegno assunto mediante la sottoscrizione della Singola Fideiussione incrementa la protezione sul Portafoglio offerta da BIL, nei limiti di quanto previsto nel precedente paragrafo 1.2 ed in conformità a quanto indicato nelle premesse e nel successivo art. 2.

Articolo 2.

Escussione della Garanzia

- 2.1 In adempimento degli obblighi fideiussori assunti da BIL in relazione alla Quota Ordinaria Garantita di ciascun Finanziamento del Portafoglio ai sensi del presente Contratto Quadro di Garanzia e di ogni Singola Fideiussione, BIL - subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste al successivo art. 2.3, alla ricezione della richiesta di escussione della garanzia, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B del presente Contratto Quadro di Garanzia (di seguito, "**Richiesta di Escussione**"), e nel rispetto del limite di cui al successivo art. 3 - si obbliga, irrevocabilmente, a corrispondere in favore della Banca, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Escussione, una somma (di seguito, "**Somma in Escussione**") pari all'80% dell'ammontare della Quota Ordinaria Garantita in quel momento dovuta in linea capitale dal Debitore Principale Inadempiente (così come definito nel successivo art. 2.3, al quale le circostanze previste dal successivo articolo 2.3 si riferiscono (**di seguito, "Escussione della Garanzia"**)).
- 2.2 L'Escussione della Garanzia relativa a ciascun Finanziamento rispetto al quale si sia verificata una delle condizioni previste al successivo art. 2.3, sarà onorata da parte di BIL disponendo il trasferimento della relativa Somma in Escussione presso la Banca. Il pagamento sarà effettuato a titolo definitivo.
- 2.3 la Banca avrà diritto di richiedere a BIL l'Escussione della Garanzia in relazione a ciascun Finanziamento compreso nel Portafoglio, al verificarsi, alternativamente, di una delle seguenti circostanze:
- (A) (*Sofferenza*) Raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 (centotanta) giorni di scaduto relativamente al rimborso della rata di Finanziamen-

to e/o passaggio a sofferenza del credito ad esso collegato. La Banca si riserva a suo insindacabile giudizio di agire anche prima dei 180 giorni qualora si rilevassero elementi pregiudizievoli in capo all'impresa o soci e/o garanti con contestuale passaggio a sofferenza;

- (B) (*Fallimento*) dichiarazione di fallimento e/o ammissione ad altra procedura concorsuale da parte del Debitore Principale ovvero deposito, presso il Registro delle Imprese, dell'atto di accertamento di una causa di scioglimento del Debitore Principale o della delibera adottata da quest'ultimo che disponga lo scioglimento.

(Il Debitore Principale che incorra in uno dei casi indicati alle precedenti lett. (A), (B) e sarà in prosieguo indicato anche come "**Debitore Principale Inadempiente**").

Resta inteso sin d'ora che la Banca non potrà ristrutturare il credito relativo ai Finanziamenti del Portafoglio e che, pertanto, la ristrutturazione del debito del Debitore Principale non è un evento che potrà legittimare l'Escussione della Garanzia.

- 2.4 Il verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente art. 2.3 andrà documentato dalla Banca mediante invio a BIL (a mezzo raccomandata a. r. o a mezzo corriere) di una Richiesta di Escussione - entro 5 mesi dal verificarsi dalla circostanza medesima - unitamente alle seguente documentazione:
- (A) in relazione alla circostanza di cui agli art. 2.3 (A), copia conforme della documentazione (contabile e/o amministrativa) che indichi l'inadempimento in cui il Debitore Principale Inadempiente è incorso, della lettera di risoluzione del Contratto di Finanziamento e dell'eventuale comunicazione di passaggio a sofferenza inviata al Debitore Principale Inadempiente;
- (B) in relazione alla circostanza di cui all'art. 2.3 (B), copia dell'ammissione o dell'assoggettamento del Debitore Principale a procedura concorsuale ovvero della nota di deposito, presso il Registro delle Imprese, dell'atto di accertamento di una causa di scioglimento o della delibera che lo disponga (non revocati nei successivi 60 giorni).
- 2.5 Nel caso in cui, in relazione ad uno o più dei Debitori Principali, si sia verificata una delle circostanze menzionate nel precedente art. 2.3, il relativo Finanziamento non sarà più conteggiato nell'ambito del Portafoglio .
- 2.6 Resta inteso tra le Parti che la Banca non potrà richiedere Somme in Escussione per i Finanziamenti in relazione ad i quali la Banca abbia convenuto con il Debitore Principale una o più modifiche rispetto ai requisiti previsti dalla Scheda Prodotto.

Articolo 3.

Limitazioni agli obblighi di BIL in caso di Escussione della Garanzia

- 3.1 L'importo totale delle Somme in Escussione dovute alla Banca - ai sensi del presente Contratto Quadro di Garanzia e di ciascuna Singola Fideiussione, nei casi in cui si verificano le circostanze previste dal precedente art. 2 relativamente ai Finanziamenti del Portafoglio - non potrà in alcun caso eccedere l'importo massimo determinato ai sensi del precedente articolo 1.2. Ne deriva che, qualora BIL abbia già corrisposto alla Banca Somme in Escussione per l'ammontare massimo concordato anche se si dovesse verificare una delle circostanze indicate nel precedente art. 2.3, relativamente ad uno o più Finanziamenti del Portafoglio: (i) la Banca non potrà trasmettere a BIL ulteriori Richieste di Escussione e (ii) BIL non avrà alcun obbligo di corrispondere Somme in Escussione qualora la Banca trasmettesse ulteriori Richieste di Escussione in difformità al precedente punto (i).
- 3.2 Nonostante quanto sopra la Banca, in relazione ai Finanziamenti del Portafoglio, continuerà a segnalare a BIL il verificarsi di una delle circostanze indicate nel precedente art. 2.3 ai fini di quanto previsto nel successivo art. 3.3.
- 3.3 L'eventuale riconsegna da parte della Banca a favore di BIL di Somme in Escussione che siano state erroneamente richieste sulla Quota Ordinaria Garantita di un Finanziamento renderà il corrispondente importo nuovamente disponibile per essere fatto oggetto di un'ulteriore Richiesta di Escussione qualora si sia già verificata ovvero si verifichi successivamente, relativamente ad un diverso Debitore Principale, una delle circostanze di cui al precedente art. 2.3. In tal caso, la corresponsione da parte di BIL di tali Somme in Escussione rese nuovamente disponibili avrà luogo rispettando la priorità temporale delle diverse Richieste di Escussione presentate dalla Banca.
- 3.4 Resta inteso che ogni Somma in Escussione corrisposta da BIL determinerà, tempo per tempo, una corrispondente riduzione dell'importo massimo di responsabilità di BIL così come determinato ai sensi del precedente art. 1.2.

Articolo 4.

Rinuncia alle eccezioni e deroga all'articolo 1945 del codice civile

- 4.1 Fermo restando quanto previsto nel presente Contratto, BIL, in deroga all'articolo 1945 del codice civile, rinuncia ad opporre qualsiasi eccezione in relazione al proprio obbligo di eseguire il pagamento di quanto richiesto in conformità ai termini del presente Contratto Quadro di Garanzia e sarà tenuta ad eseguire detto pagamento anche in caso di contestazione o di azioni o do-

mande giudiziali di qualunque tipo o natura promosse dai Debitori Principali Inadempienti o da terzi.

Articolo 5.

Processo Operativo ed informativa

- 5.1 In relazione a ciascun Finanziamento, la fase istruttoria del credito e rilascio di garanzia seguirà il seguente iter:
- (A) Entro 5 giorni lavorativi dalla delibera di ammissione alla garanzia, BIL ne dà comunicazione a Sviluppo Lazio, dichiarandosi, in caso di esito positivo, pronta al rilascio della fideiussione, subordinatamente all'approvazione da parte della Regione ed alla delibera positiva della Banca, assunta e comunicata entro i termini di cui alla successiva lettera B. BIL, inoltre, comunica a Sviluppo Lazio la fascia di rating attribuita e l'intensità di aiuto (in termini di ESL) derivante dal rilascio della garanzia, utilizzando il metodo di calcolo indicato dalla Regione Lazio.
 - (B) Sviluppo Lazio invia alla Banca la documentazione già inviata a BIL, corredata della dichiarazione di BIL di cui al punto precedente e dell'indicazione della fascia di rating.
 - (1) Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di cui al punto precedente, la Banca assume la propria delibera e ne comunica l'esito a Sviluppo Lazio e a BIL. Nel caso in cui la Banca sia impossibilitata a completare l'iter istruttorio entro i suddetti 30 giorni, è tenuta a darne comunicazione a Sviluppo Lazio. In ogni caso la banca è obbligata a comunicare a Sviluppo Lazio e a BIL l'esito e la data della propria delibera entro 85 giorni di calendario dalla data della dichiarazione di BIL di cui alla precedente lettera A.
 - (C) Informata dell'esito della delibera da parte della Banca, in caso di esito positivo, BIL invia alla Banca una certificazione di emissione della garanzia (in forma di Singola Fideiussione) ed informa Sviluppo Lazio del perfezionamento dell'operazione di garanzia.
 - (D) Sviluppo Lazio, ottenuta la sottoscrizione dell'atto di impegno da parte dell'impresa beneficiaria, informa la Banca che procede alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
 - (E) Entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria, la Banca invia a BIL copia del Contratto di Finanziamento. In caso di erogazione in un'unica soluzione, entro 10 giorni lavorativi dall'erogazione del Finanziamento, la Banca invia a BIL l'atto di erogazione ed il piano di

ammortamento del Finanziamento. In caso di erogazione in due tranches, entro 10 giorni lavorativi dalla prima erogazione la Banca invia a BIL l'atto di erogazione; entro 10 giorni lavorativi dall'erogazione dell'importo a saldo la Banca invia a BIL il piano di ammortamento insieme con l'atto di erogazione del saldo,

- 5.2 Con cadenza almeno mensile a partire dalla stipula del presente Contratto Quadro di Garanzia di portafoglio, la Banca si impegna a fornire a BIL un'informativa sul credito e sul suo stato mediante l'invio di un tracciato dati conforme con i prospetti di cui all'Allegato C del presente contratto. Alternativamente, ove disponibile, la Banca può predisporre un sistema di consultazione della reportistica via web accessibile a BIL.
- 5.3 BIL dichiara altresì di aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.Lgs. 231/01, nonché di fondare la propria politica di impresa sulla base dei principi statuiti dal proprio Codice Etico, che la Banca dichiara di conoscere e di accettare.
- 5.4 BIL fa affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 231/2007. Per l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 231/2007, BIL si avvale della idonea attestazione rilasciata dalla Banca nelle modalità previste dall'Allegato E del presente contratto.

Articolo 6.

Corrispettivo

- 6.1 A fronte della garanzia concessa da BIL alla Banca con il presente Contratto Quadro di Garanzia e con le Singole Fideiussioni, in relazione a ciascun Finanziamento, contestualmente alla prima erogazione del credito, la Banca si impegna a corrispondere a BIL una commissione *upfront* pari all'1,50% del valore nominale della Quota Ordinaria Garantita.

Articolo 7.

Surroga e recupero del credito

- 7.1 A fronte del pagamento a titolo definitivo della Somma in Escussione dovuta da BIL in relazione alla Quota Ordinaria Garantita di ciascun Finanziamento concesso al singolo Debitore Principale Inadempiente, la Banca surrogherà BIL in tutti i diritti e le ragioni spettanti alla stessa Banca nei confronti del

predetto Debitore Principale Inadempiente in proporzione all'ammontare come sopra pagato da BIL. A tal fine la Banca si obbliga sin da ora ad emettere tutti gli atti e documenti che BIL richiedesse per il concreto esercizio della surroga alla stessa spettante.

- 7.2 Nei confronti di ciascun Debitore Principale Inadempiente e in riferimento alla corrispondente Somma in Escussione corrisposta da BIL, la Banca si impegna sin d'ora a svolgere l'attività di recupero del credito per conto di BIL in conformità con le proprie *recovery policies*. In ogni momento, BIL avrà diritto di richiedere dettagliate informazioni circa l'attività di recupero menzionata.
- 7.3 A fronte dell'attività di recupero svolta e previa presentazione di consuntivo documentato, BIL riconoscerà alla Banca un corrispettivo a titolo di compenso e rimborso delle spese legali sostenute nei termini concordati con Sviluppo Lazio.

Articolo 8.

Dispensa dall'agire nei termini di cui all'articolo 1957 cc

e scadenza della garanzia di BIL

- 8.1 La garanzia di BIL di cui al presente Contratto Quadro di Garanzia e ad ogni Singola Fideiussione rilasciata relativamente alla perdita eventualmente subita dalla Banca in relazione alla Quota Ordinaria Garantita di ciascun Finanziamento incluso nel Portafoglio rimarrà valida ed efficace fino al decorso del giorno (la "Data di Scadenza della Singola Fideiussione") che cade quindici mesi dopo la data entro la quale ogni importo del Finanziamento sarebbe dovuto essere stato integralmente rimborsato in conformità alle previsioni del relativo Contratto di Finanziamento, essendo la Banca espressamente esonerata dal rispetto degli oneri di attivazione previsti dall'articolo 1957, primo comma, del codice civile.
- 8.2 Decorsa tale Data di Scadenza della Singola Fideiussione la garanzia di BIL e la relativa Singola Fideiussione rilasciata, dovrà intendersi automaticamente scaduta e priva di ogni efficacia, fatto salvo e impregiudicato quanto previsto al successivo art. 8.

Articolo 9.

Indipendenza della garanzia

- 9.1 Il presente Contratto Quadro di Garanzia e le relative Singole Fideiussioni avranno pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o reale già esistente o che fosse in seguito da chiunque prestata nell'interesse dei Debitori Principali.

Articolo 10.

Comunicazioni

- 10.1 Ogni comunicazione relativa al presente Contratto Quadro di Garanzia ed a ciascuna Singola Fideiussione dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inoltrata ai seguenti indirizzi, salvo variazioni che sarà cura ed onere di ciascuna delle Parti comunicare all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento :

se alla Banca a:

.....
Via, n.....
.....
Att.ne:
Fax:

se a BIL a:

BANCA IMPRESA LAZIO S.p.A.
Via Bertoloni 44
00197 - Roma
Att.ne Dott. E. Pedretti
Dott. F. Palumbo
Fax 06 80 91 55 256

Articolo 11.

Obblighi di informativa

- 11.1 La Banca invierà trimestralmente, anche, eventualmente, con modalità web, a BIL un report avente contenuto conforme allo standard di cui all'Allegato C del presente contratto, relativo allo stato di ciascun Finanziamento e al calcolo delle commissioni da riconoscersi a BIL.

Articolo 12.

Validità del Contratto Quadro di Garanzia

- 12.1 Il presente Contratto Quadro di Garanzia ha validità a decorrere dalla data di perfezionamento del medesimo sino al decorso dell'ultima delle Data di Scadenza della Singola Fideiussione dei Finanziamenti del Portafoglio, oggetto di garanzia da parte di BIL ai sensi del presente Contratto Quadro di Garanzia.

Articolo 13.

Legge applicabile e foro competente

- 13.1 Il presente Contratto Quadro di Garanzia è retto dal diritto italiano. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità o escussione del presente Contratto nonché di ciascuna Singola Fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

BANCA IMPRESA LAZIO S.P.A.

BANCA

ELENCO ALLEGATI

Allegato A: Singola Fideiussione

Allegato B: Modello di Richiesta di Escussione della Garanzia

Allegato C: Modello di Report Informativo

Allegato D: Individuazione delle Fasce di Rating

Allegato E: Attestazione per l'assolvimento degli obblighi di verifica della clientela

ALLEGATO A
SINGOLA FIDEIUSSIONE

Spett.le

BANCA

Att.ne [*]

Roma, [*]

Oggetto: Fideiussione

Egregi Signori,

premessò che

- in data [*] Banca Impresa Lazio S.p.A. (di seguito, “**BIL**”) e [*] (di seguito, “**la Banca**”) hanno stipulato un contratto quadro di garanzia (di seguito, “**Contratto Quadro di Garanzia**”) ai sensi del quale, tra l’altro, BIL si è costituita fideiussore della Banca a garanzia del rimborso dell’80% della perdita eventualmente subita dalla Banca a fronte di quanto dovuto in linea capitale da ciascuna delle imprese finanziate dalla Banca ai sensi di quanto previsto nel contratto stipulato in data [*] tra BIL e la Banca (di seguito, “**Scheda Prodotto**”) e previa assunzione, da parte di BIL, di delibera di ammissibilità e di rilascio della garanzia relativamente a ciascuna impresa finanziata, il tutto con le limitazioni di cui all’articolo 1.2 del Contratto Quadro di Garanzia;
- in data [*] BIL ha comunicato alla Banca di aver deliberato positivamente circa l’assunzione del rischio relativamente a [*] (di seguito, “**Debitore Principale**”) ed al rilascio della fideiussione a favore della Banca a garanzia dell’80% degli importi in linea capitale dovuti dal Debitore Principale in relazione al finanziamento per un importo massimo di Euro [*] (di seguito, “**Finanziamento**”) che la Banca ha deliberato di concedere al Debitore Principale unitamente a Sviluppo Lazio S.p.A. per un importo massimo di Euro [*] (di seguito, “**Quota Ordinaria Garantita del Finanziamento**”).

Tutto ciò premesso,

1. BIL conferma di costituirsi incondizionatamente ed irrevocabilmente fideiussore a favore della Banca e nell'interesse del Debitore Principale per l'80% del credito in linea capitale vantato dalla Banca verso ciascun Debitore Principale in relazione alla Quota Ordinaria Garantita del Finanziamento che verrà concesso dalla Banca e Sviluppo Lazio S.p.A. entro [un mese] dalla data della presente fideiussione (di seguito, "**Singola Fideiussione**").
2. Anche ai sensi dell'articolo 1938 del codice civile, la responsabilità di BIL nei confronti della Banca riveniente dalla presente Singola Fideiussione sarà in ogni caso limitata all'importo massimo di Euro [*] (euro [*]) (di seguito, "**Importo Massimo Garantito**"), comunque nel rispetto di quanto indicato nell'art. 1.2 del Contratto Quadro di Garanzia.
3. La presente Singola Fideiussione è assunta da BIL in solido, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, con il Debitore Principale per l'80% del credito in linea capitale vantato della Banca verso tale Debitore Principale in relazione alla Quota Ordinaria Garantita del Finanziamento.
4. Al verificarsi delle circostanze menzionate nell'articolo 2.3 del Contratto Quadro di Garanzia, BIL - a supporto degli obblighi fideiussori assunti in relazione al Finanziamento ai sensi della presente Singola Fideiussione e del Contratto Quadro di Garanzia - si obbliga, irrevocabilmente, a liquidare a favore della Banca, la somma che verrà indicata dalla Banca (di seguito, "**Somma in Escussione**"), secondo i termini, le modalità e le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Contratto Quadro di Garanzia.
5. Decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento da parte di BIL della Richiesta di Escussione, BIL provvederà a corrispondere quanto ad essa spettante ai sensi di quanto previsto nell'art. 2 del Contratto Quadro di Garanzia.
6. Fermo restando quanto previsto nella presente Singola Fideiussione, BIL, in deroga all'articolo 1945 del codice civile, rinuncia ad opporre qualsiasi eccezione in relazione al proprio obbligo di eseguire il pagamento di quanto richiesto in conformità ai termini della presente Fideiussione, anche in caso di contestazione o di azioni o domande giudiziali di qualunque tipo o natura promosse dal Debitore Principale o da terzi.
7. Il pagamento di quanto previsto dalla presente Singola Fideiussione sarà dovuto anche qualora l'adempimento, da parte del Debitore Principale, delle obbligazioni di cui al Finanziamento dovesse divenire eccessivamente oneroso o fosse soggetto a proroga, per qualsiasi motivo, anche se indipendente dalla volontà del Debitore Principale ed anche se imputabile all'emanazione di provvedimenti o misure, di carattere generale o meno, da parte di qualsiasi organo legislativo, amministrativo o giudiziario, italiano o straniero, anche se detti provvedimenti comportino novazione oggettiva o soggettiva del Finanziamento.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Singola Fideiussione, la scrivente BIL fa espresso riferimento a tutte le previsioni di cui al Contratto Quadro di Garanzia in quanto applicabili e da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
9. La presente Singola Fideiussione è regolata dalla legge italiana. Per qualunque controversia ad essa comunque connessa sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Con osservanza.

BANCA IMPRESA LAZIO S.P.A.

[LA DATA CERTA POTRA' ESSERE CONFERITA CON AUTOPRESTAZIONE]

Per accettazione

BANCA

ALLEGATO B
MODELLO DI RICHIESTA DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Spett.le

BANCA IMPRESA LAZIO S.p.A.
Via Bertoloni 44
Roma

Att.ne [*]

Roma, [*]

Egregi Signori,

Oggetto: (i) Richiesta di pagamento degli importi dovuti ai sensi del contratto quadro di garanzia perfezionato in data [*] tra la Banca e Banca Impresa Lazio S.p.A. (di seguito, “Contratto Quadro di Garanzia”) nonché ai sensi della fideiussione sottoscritta da Banca Impresa Lazio S.p.A. in data [•] (di seguito, “Fideiussione”).

I termini definiti nella presente avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nel Contratto Quadro di Garanzia e nella Fideiussione.

Ai sensi degli obblighi da voi assunti nel Contratto Quadro di Garanzia e nella Fideiussione con riferimento al finanziamento da noi concesso, in data [*], a favore di [*] (di seguito, “**Debitore Principale**”), con la presente si richiede il pagamento dell’importo di Euro [*].

In virtù di quanto previsto dall’articolo 2 del Contratto Quadro di Garanzia, e dall’articolo 4 della Fideiussione, Vi dichiariamo che si sono verificate le circostanze previste nell’articolo [2.3(A)] / [2.3(B)] del Contratto Quadro di Garanzia.

Anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 del Contratto Quadro di Garanzia, alleghiamo la seguente documentazione: [*]

Decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della presente da parte Vostra, Vi preghiamo di provvedere a corrispondere la somma di Euro[*] nei nostri confronti in data [*] e giacenti sul conto corrente n. [*], sottointestazione n. [*]

Cordiali saluti

BANCA

ALLEGATO C MODELLO DI REPORT INFORMATIVO

BIL PROPONE IL SEGUENTE TRACCIATO CHE, PREVIO ACCORDO CON LA BANCA, POTRÀ ESSERE MODIFICATO

1 TRACCIATO DATI PORTAFOGLIO

CODICE FISCALE	NDG	DENOMINAZIONE	CAPITALE EROGATO (Nominale)	CAPITALE RESIDUO	DATA EROGAZIONE	DATA SCADENZA	PERIODICITA'	IMPORTO RATA (CAPITALE)	DATA RILASCIO GARANZIA	FATTURATO IMPRESA	NUMERO DIPENDENTI	PROVINCIA IMPRESA	CLASSE ATECO 2002
----------------	-----	---------------	-----------------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------	-------------------------	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

aggiornamento del campo con periodicità annuale

2 TRACCIATO DATI STATO CREDITO

CODICE FISCALE	NDG	DENOMINAZIONE	CAPITALE EROGATO (Nominale)	CAPITALE RESIDUO	CAPITALE SCADUTO E NON PAGATO	STATUS (bonis / incaglio / sofferenza)	NUMERO GIORNI SCADUTO	DATA EVENTO INADEMPIENZA	TIPOLOGIA INADEMPIENZA	DATA RISOLUZIONE CONTRATTUALE	DATA PASSAGGIO A SOFFERENZA	DATA AVVIO RECUPERO CREDITO	DATA ESCUSSIONE	DATA PAGAMENTO	IMPOSTE ESCU...
----------------	-----	---------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------	--	-----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------	-----------------

- data 1a rata scaduta e non pagata
- data ammissione a procedura concorsuale

- diffida di pagamento
- decreto ingiuntivo
- se proc. concorsuale: istanza ammissione allo stato passivo o atto equivalente

ALLEGATO D
INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RATING

I Finanziamenti facenti parte del Portafoglio vengono classificati in fasce di merito creditizio (di seguito, “Fasce di Rating”), individuate da BIL secondo il modello *Credit Risk Tracker*TM di Standard & Poor’s.

Nel seguito indichiamo la corrispondenza tra Fasce di Rating e *Rating Notch* secondo la *Master Scale* di Standard & Poor’s.

Rating Notch (Master Scale S&P)	Fascia di Rating
A- o superiore	Fascia 1
BBB+	Fascia 1
BBB	Fascia 1
BBB-	Fascia 1
BB+	Fascia 2
BB	Fascia 2
BB-	Fascia 2
B+	Fascia 3
B	Fascia 3
B-	Fascia 3

ALLEGATO E
ATTESTAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI VERIFICA
DELLA CLIENTELA

[Da trascrivere su carta intestata della Banca]

Spett.le
Banca Impresa Lazio S.p.A.
Via Bertoloni, 44
00197 Roma

ATTESTAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE DA PARTE DI TERZI
(ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 231/2007)⁽¹⁾

La Banca _____ Agenzia _____

ATTESTA CHE

- il **LEGALE RAPPRESENTANTE** dell'Impresa

Cod. fisc. Impresa _____ titolare del conto/rapporto n. _____

instaurato presso la nostra agenzia sul quale è appoggiata l'operazione garantita da Banca Impresa Lazio S.p.A è il/la Sig./Sig.ra

Cognome _____ Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Residenza _____

Codice fiscale _____

Tipo di documento di identità: Carta d'identità Altro documento (*specificare*)⁽²⁾
N° documento _____ Luogo di rilascio _____

Data di rilascio _____

- In merito all'identificazione del **TITOLARE EFFETTIVO**:

Il legale rappresentante sopra nominato è l'unico titolare effettivo dell'azienda

che non esiste un titolare effettivo dell'azienda (*solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota superiore al 25%*).

Il legale rappresentante è il titolare effettivo dell'azienda unitamente a (vedi dati riportati sotto): Il

legale rappresentante non è titolare effettivo dell'azienda. Il/i titolare/i effettivo/i dell'azienda è/sono:

Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo/dei titolari effettivi:

1. Cognome _____ Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Residenza _____

Codice fiscale _____

Tipo di documento di identità: Carta d'identità Altro documento (*specificare*)⁽²⁾
N° documento _____ Luogo di rilascio _____ Data di rilascio _____

2. Cognome _____ Nome _____
 Luogo e data di nascita _____
 Residenza _____
 Codice fiscale _____
 Tipo di documento di identità: Carta d'identità Altro documento (*specificare*) ⁽²⁾ _____
 N° documento _____ Luogo di rilascio _____ Data di rilascio _____

3. Cognome _____ Nome _____
 Luogo e data di nascita _____
 Residenza _____
 Codice fiscale _____
 Tipo di documento di identità: Carta d'identità Altro documento (*specificare*) ⁽²⁾ _____
 N° documento _____ Luogo di rilascio _____ Data di rilascio _____

- Lo **SCOPO** e la **NATURA DELL'OPERAZIONE** sono:

I documenti relativi a quanto sopra attestato sono disponibili presso:

Luogo e data

Timbro e firma della Banca

NOTE:

(1) art 30 D.lgs 231/2007 Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi.

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona:

- a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, nonché le loro succursali insediante in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;
- b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva;
- c) banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;
- d) professionisti di cui agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1 lettera b, nei confronti di altri professionisti.

2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare di conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

3. L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione.

3-bis. L'attestazione può altresì consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatti diretto.

4. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.

5. Le autorità di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, ulteriori forme e modalità particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza.

6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identità del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identità.

7. Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento di un soggetto esercente attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, l'intermediario può procedere all'identificazione acquisendo dal soggetto esercente attività finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.

8. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento.

(2) Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato".